

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Regolamento didattico del Corso di Laurea in “Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche”

Sito web del corso di studio: <http://corsi.unibo.it/Laurea/acquacoltura/Pagine/default.aspx>

Parte Normativa (in vigore dal 16/07/2014)

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

Requisiti di accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure del Diploma di Scuola Media Superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

Conoscenze richieste

Per l'accesso al Corso di Laurea si richiede altresì la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, e una buona capacità di ragionamento.

Verifica delle conoscenze

L'accertamento delle conoscenze richieste verrà effettuato tramite un colloquio non selettivo. Se l'esito del colloquio dovesse risultare non positivo, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA), consistenti in attività individuali di studio.

Obblighi formativi aggiuntivi

Gli obblighi formativi aggiuntivi assegnati si intendono assolti con il superamento di un esame del primo anno, esclusa l'idoneità di lingua inglese, entro il termine stabilito dagli Organi Accademici. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno di corso.

Esonero dalla verifica delle conoscenze

L'eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze per l'accesso al Corso di Laurea in caso di rinuncia, decadenza, trasferimento ecc. è valutato dal Consiglio di Corso di Studio in base ai seguenti criteri:

- a) presenza in carriera di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) nei settori scientifico-disciplinari (SSD) dei gruppi BIO, VET ed AGR;
- b) aver maturato i CFU previsti al punto precedente da non oltre 10 anni, per evitare che le conoscenze acquisite siano nel frattempo divenute obsolete.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al Corso di Studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella Lingua Inglese di livello A2, tramite il Centro linguistico di Ateneo.

Per coloro che nella prova di ammissione al Corso di Studio dimostrino di possedere una competenza linguistica inferiore al livello A2, è attribuita una carenza linguistica iniziale.

Il conseguimento dell'idoneità B1 di lingua inglese è propedeutico rispetto agli esami del terzo anno.

Art. 2 - Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali. Le attività formative a scelta autonoma possono essere indicate e sostenute dallo studente solo al 3° anno di corso.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello studente.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più attività formative tra quelle individuate annualmente dal corso di studio e rese note tramite il sito del corso. Se lo studente intende sostenere un esame non previsto fra quelli non individuati dal corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito del corso. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso Università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;

- valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative a livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 – Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale sarà valutata in 110/110. La Commissione per la prova finale di Laurea è composta da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori, di cui almeno 2 debbono essere professori di ruolo. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore.

Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti in data 11/12/2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. n. 270/2004.